



Città di Aprilia

# **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PROFILI FACEBOOK E TWITTER DEL COMUNE DI APRILIA**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19.04.2019**

# REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PROFILI FACEBOOK E TWITTER DEL COMUNE DI APRILIA

## INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Principi

Art. 3 – Gestione del profilo e pubblicazione degli atti

Art. 4 – Modalità di accesso a Facebook ed a Twitter e norme di comportamento

Art. 5 – Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti

Art. 6 – Costi di gestione

Art. 7 – Entrata in vigore

## ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento dei profili istituzionali sui social network “Facebook” e “Twitter” del Comune di Aprilia, reperibili sul sito [www.comunediaprilias.gov.it](http://www.comunediaprilias.gov.it), definisce le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti, nonché di ogni altra informazione in esso contenuto.

2. Con l'espressione “social network” si intende una versione telematica delle “reti sociali”, ovvero una delle forme più attuali ed evolute di comunicazione che riunisce un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari.

## ART. 2 – PRINCIPI

1. Il Comune di Aprilia riconosce internet ed i social network quali strumenti fondamentali per la libertà di pensiero e di espressione così come sancito dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italia e dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. L'Amministrazione identifica in internet e nei social network una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e li considera un luogo di libero scambio ed accesso alle informazioni, senza alcuna discriminazione.

3. In proposito, l'Amministrazione Comunale riconosce il proprio profilo istituzionale presente in Facebook (rinvenibile all'indirizzo <https://www.facebook.com/comune.diaprilias/>) e Twitter (rinvenibile all'indirizzo <https://twitter.com/ComunediAprilia> - @ComunediAprilia) e li considera importanti

per la libera espressione del mondo giovanile e della collettività in generale, nonché fondamentalmente per la diffusione delle notizie e la promozione dell'immagine e delle peculiarità del territorio.

4. I profili istituzionali del Comune di Aprilia su Facebook e Twitter sono delle risorse che devono essere utilizzate in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Ente.

5. Tale regolamentazione mira quindi a garantire la libertà di espressione e di pensiero della collettività, tutelando e condannando, al contempo, eventuali abusi o attività illecite.

### **ART. 3 – GESTIONE DEL PROFILO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI**

1. Il gestore del profilo comunale è lo Staff del Sindaco anche a mezzo di persone non dipendenti del Comune stesso, il quale con la collaborazione dell'Amministratore di sistema del Comune rappresenta il soggetto incaricato di assicurare la progettazione e lo sviluppo della piattaforma nonché la continua pubblicazione di notizie.

2. L'elenco delle persone autorizzate alla gestione della pagina, all'inserimento dei contenuti e alla moderazione dei commenti viene individuato con separato provvedimento del Sindaco.

3. Sui profili comunali possono essere pubblicate le informazioni su eventi, manifestazioni ed iniziative in genere organizzate e/o patrocinate dal Comune di Aprilia, nonché tutte le manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico in particolar modo relative al territorio comunale e dei dintorni.

4. Le pubblicazioni potranno essere proposte dai responsabili di Settore, dal Sindaco, dagli Assessori, nel rispetto del successivo art. 4.

5. Le richieste, al fine di pianificare l'attività, devono essere trasmesse, esclusivamente per via telematica (comprensive di eventuali allegati o fotografie), in tempo utile all'incaricato, ovvero almeno tre giorni prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sul profilo.

6. Tali pubblicazioni si aggiungono, ma non le sostituiscono in alcun modo, alle forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.

7. La diffusione dei dati personali tramite i social network è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03. Il Responsabile del trattamento dei dati relativi è individuato con provvedimento sindacale, lo stesso è competente alla rimozione o oscuramento di contenuti che violino il diritto alla riservatezza di alcuno.

## **ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PAGINE FACEBOOK E TWITTER E NORME DI COMPORTAMENTO**

1. L'Amministratore di sistema del Comune provvede a gestire le abilitazioni del profilo, ad effettuare le opportune comunicazioni, ad accreditarsi al servizio con "username" e "password", ad aggiornare i profili di accesso.

2. L'accesso ai profili dell'Amministrazione Comunale di Aprilia di Facebook e Twitter è libero ed aperto a tutti ma viene regolamentato come segue:

**a.** Il soggetto che decide di accedere ai suddetti profili dell'Amministrazione, potrà liberamente esprimersi in forma critica o propositiva, non ricorrendo in alcun caso a locuzioni o affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere, che possano ledere la sensibilità politica e/o religiosa della comunità presente sui social;

**b.** Il soggetto che decide di accedere ai suddetti profili dell'Amministrazione dovrà farlo con moderazione, evitando le reiterazioni che configurerebbero un abuso dell'utilizzo del servizio stesso, a danno della rapidità interpretativa dello stesso;

**c.** I contenuti e le foto che possono essere inseriti devono essere di interesse generale o criticamente propositive;

**d.** In ogni caso, la pubblicazione di contenuti e/o commenti sul profilo Facebook è sottoposta a procedura di moderazione da parte degli addetti individuati, di cui al precedente art. 3 comma 2, mentre per entrambi i profili potranno essere segnalati e bloccati gli utenti che non rispettano il presente regolamento.

3. Sono inoltre espressamente vietati:

**a.** l'utilizzazione delle pagine istituzionali come mezzo per pubblicizzare un partito o un esponente politico, le discussioni di contenuto politico e/o propagandistico, il riferimento diretto o indiretto alla politica o a personaggi del mondo politico;

**b.** gli insulti di qualsiasi genere, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e limitarsi ai fatti in commento;

**c.** le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfaticizzazione di superiorità di razza, etnia, nazionalità, regione, ideologia o credo religioso;

**d.** l'inserimento di contenuti o link di carattere commerciale con scopi di lucro ed in generale tutti quelli che non riguardano il territorio di Aprilia o la Pubblica Amministrazione in genere;

- f. gli atteggiamenti sarcastici e/o denigratori, in modo da rendere il clima delle discussioni il più sereno possibile;
- g. postare link o altri contenuti riconducibili a siti di carattere pornografico, pedopornografico, a worms, trojans, virus o malware in genere.

## **ART. 5 – VIGILANZA SUI CONTENUTI E RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI**

1. Ogni singolo utente dei suddetti servizi deve tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norme delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.

2. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente Regolamento, fermo restando l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo al gestore del profilo, così come individuato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente Regolamento.

3. Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica nella fattiva collaborazione degli utenti al fine di creare un'atmosfera serena ed amichevole. Pertanto, eventuali comportamenti non compatibili con il suddetto regolamento andranno segnalati all'Amministrazione comunale, anche a mezzo e.mail al gestore dei profili del Comune all'indirizzo [serviziocomunicazione@comunediaprilgia.gov.it](mailto:serviziocomunicazione@comunediaprilgia.gov.it).

4. Il gestore del profilo potrà, a sua discrezione, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che giudica essere in violazione delle precedenti norme. Tali provvedimenti saranno graduati sulla base della gravità della violazione e/o abuso commesso e consisteranno in particolare:

- a. nel preavvisare, ove possibile, il soggetto che contravviene alle regole sopracitate, richiamando il contenuto di questo Regolamento ed indicandogli la violazione. Il gestore del profilo provvederà al contempo ad eliminare il post presente sulle pagine del profilo dell'Amministrazione comunale e/o a segnalarlo tramite le apposite procedure previste dalle piattaforme;
- b. nel caso di reiterate violazioni e/o abusi, il gestore del profilo provvederà a bloccare il responsabile con gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma Facebook e/o Twitter.

5. In ordine ai provvedimenti di cui al precedente comma 5, il gestore del profilo dovrà per quanto possibile documentare gli abusi e darne tempestivamente comunicazione alla Giunta Comunale che, analizzate le singole situazioni, potrà stabilire di “riabilitare” soggetti sospesi o di riammettere commenti e/o informazioni rimosse.

#### **ART. 6 – COSTI DI GESTIONE**

1. Come da vigente regolamento di Facebook e Twitter, non sono attualmente previsti dei costi di registrazione o gestione.

2. Eventuali formalità che dovessero essere previste dagli Amministrazione dei social network (es. canoni annuali per il mantenimento del nome del profilo) verranno prese in considerazione dalla Giunta Comunale che annualmente valuterà la determinazione degli oneri da sostenere per il mantenimento o il potenziamento dei profili.

#### **ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento, fermo restando il decorso di dieci giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, entra in vigore dopo 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line.